

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 29 LUGLIO

questa sola osservazione, che sono sei milioni che si smi-  
nuzzeranno in una quantità considerevole di contratti,  
perchè sono parecchi e parecchi i canali da acquistare,  
e saranno parecchie e parecchie le opere da formare.  
Dimodochè noi dovremo poi occuparci di molti piccoli  
contratti. Ce ne occuperemo come potremo, compatibil-  
mente coi lavori più importanti che assorbiranno l'at-  
tenzione della Camera.

Data questa spiegazione, io modifico la mia proposta  
in questo senso, che dove sta scritto *decreto* si sostituisca  
la parola *legge*, e che si semplifichi la redazione dei  
tre articoli 13, 14 e 21 nel modo che ho poc'anzi indi-  
cato.

**PRESIDENTE.** Dunque l'emendamento del deputato  
Boggio si riduce a questo, nel fare cioè degli articoli 13  
e 14 un solo articolo, togliendo dall'articolo 13 l'alinea  
che dice: *Queste opere dovranno essere approvate per  
legge.*

Voci. Bene! bene!

**PRESIDENTE.** Non essendovi alcuna difficoltà, re-  
sterà così stabilito.

**BOGGIO.** Ora proporrei che dall'articolo 21 si soppri-  
messero le parole: *i quali dovranno essere approvati  
per legge.*

**PRESIDENTE.** È una conseguenza necessaria, e sarà  
anche questo stabilito.

“ Art. 22. Il Governo si riserva il diritto di sorve-  
gliare la buona esecuzione delle opere menzionate all'ar-  
ticolo precedente, e di farle collaudare prima che siano  
poste in servizio. ”

**BOGGIO.** Qui io debbo pregare il Governo e la Ca-  
mera ad accettare una modificazione che è di forma, e  
che tende ad assicurare l'esecuzione di ciò che l'articolo  
22 promette.

Quest'articolo statuisce che il Governo si riserva il  
diritto di sorvegliare la buona esecuzione delle opere, e  
di farle collaudare. Qui si dice che si riserva il diritto;  
ma io vorrei che a vece di diritto fosse un dovere; mi  
pare che è nell'interesse generale che ciò si faccia, e per-  
ciò proporrei che l'articolo fosse così espresso:

“ Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare la  
buona esecuzione delle opere menzionate nell'articolo  
precedente, e le farà collaudare prima che siano poste  
in esercizio. ”

Poi farei un'aggiunta in questi termini:

“ Entro l'anno dall'iniziato esercizio, il Governo farà  
procedere alla collaudazione generale delle opere. ”

**CAVALLINI.** Ho domandata la parola per una que-  
stione d'ordine. Domando scusa alla Camera se ho la-  
sciato inoltrare la discussione sull'articolo 22 perchè  
prima di prendere la parola ho creduto mio debito di  
consultare i miei colleghi della Commissione per cono-  
scere se essi permettevano che io parlassi anche a loro  
nome, e frattanto si lesse l'articolo 22.

Io osservava adunque ai miei colleghi della Commis-  
sione che in seguito alla nuova redazione proposta dal-  
l'onorevole deputato Boggio ed accettata dalla Camera,  
conveniva cancellare dall'articolo 21 le parole che si

leggono alla fine del medesimo, cioè come pure i con-  
tratti per acquisti fatti a di lui richiesta, perchè in caso  
diverso la disposizione di tale articolo suonerebbe così,  
cioè che pei contratti a farsi per acquisti, basta che la  
società ottenga l'approvazione del Governo, mentre gli  
articoli 13 e 14 stabiliscono che non altrimenti detti  
acquisti possano farsi che mediante legge.

**PRESIDENTE.** Se non c'è difficoltà si cancelleranno  
dall'articolo 21 quelle parole: *Come pure i contratti  
fatti per acquisti fatti a di lui richiesta.*

**VALERIO.** Domando la parola sull'articolo 22.

Io vorrei pregare l'onorevole Boggio a notare che qui  
si tratta d'una convenzione fra il Governo e l'impresa:  
non si tratta di fissare al Governo le norme d'ammini-  
strazione che egli deve osservare nel far collaudare.

Ciò sta nelle norme generali d'amministrazione, e non  
è il caso di scrivere ciò nella convenzione fra il Governo  
e la società.

Bisogna qui scrivere soltanto le riserve di diritto,  
quanto alle riserve di fatto non è qui la loro sede.

Prego quindi il deputato Boggio, se crede, a voler de-  
sistere.

**BOGGIO.** Io aderirei volentieri al desiderio del mio  
amico l'onorevole Valerio, ma siccome ho l'abitudine di  
andare subito al nodo delle questioni, dirò che, se pro-  
pongo all'articolo 22 questa redazione, è perchè, quan-  
tunque ora si discuta l'articolo 22, io comincio a pensare  
all'articolo 33 sul quale probabilmente vi sarà, come  
già annunziai, una seria discussione; e sarà allora ne-  
cessario che sia già stabilito all'articolo 22 quest'obbligo  
perchè all'articolo 33 intendo di proporre una variante  
alla redazione della Commissione della collaudazione.

All'articolo 33 là dove dice: *opere esistenti*, proporrò  
che si dica: *opere riconosciute e collaudate dal Governo.*

Ora non avrebbe senso questa variante qualora non  
vi fosse per il Governo l'obbligo del collaudo.

Questa è la ragione per la quale ho fatto la mia mo-  
zione all'articolo 22.

Questa ragione che ho subito, immediatamente, con  
tutta franchezza addotta, mi sdegherà verso l'amico mio  
Valerio se insisto, imperocchè ciò faccio non per l'im-  
portanza ch'io dia a ciò che sta scritto nell'articolo 22,  
ma per la relazione che ciò ha coll'articolo 33.

Bensi, per agevolare la discussione, io ridurrò la mia  
proposta a questo, che si faccia per ora una riserva;  
cioè nulla per ora si decida sullo articolo 22: quando  
poi avremo discusso l'articolo 33, vedremo se si abbia a  
fare quest'aggiunta all'articolo 22, perchè se si accoglie  
la mia proposta, all'articolo 33 sarà necessaria l'aggiunta  
all'articolo 22; se la mia proposta è respinta, cadendo  
il principale, non mi lagnerà se cada anche l'accessorio.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, si sospenderà  
la discussione su quest'articolo 22.

Procederemo all'articolo 23.

“ Art. 23. È pure riservato al Governo il diritto di  
vegliare al lodevole esercizio di quanto forma oggetto  
della presente concessione, come di sindacare la gestione  
della società nella parte economica. ”